



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 130 del 06/10/2011 -**  
**Determinazione nr. 2387 del 07/10/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di lavorazione di mobili, elementi per mobili e semilavorati.  
**Società VELUX Srl**, stabilimento sito a Azzano Decimo, via Crosera n. 27.

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società Velux Srl con sede legale e operativa in via Crosera n. 27 in comune di Azzano Decimo, ha presentato alla Provincia di Pordenone in data 24.06.2011 (assunta al prot. n. 50444 del 27.06.2011) domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da modifica sostanziale di impianti nello stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 54262 del 14.07.2011. In data 23.08.2011 il Comune di Azzano Decimo ha inviato il proprio parere (nota prot. n. 16400 del 18.08.2011 assunta al prot. n. 63381 del 24.08.2011) in merito all'istanza di cui sopra.

La Società svolge l'attività di lavorazione di mobili, elementi per mobili e semilavorati.

La Società è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 306 del 05.02.1999.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- installare un combustore termico di tipo rigenerativo per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni provenienti dalle linee di tinteggiatura/verniciatura unificando i punti di emissione n. 1, 2 e 6a, 6b, 6c (autorizzati con D.G.R. n. 306/1999) nell'unico nuovo punto di emissione n. 10;
- dismettere l'attività di levigatura e i relativi punti di emissione n. 3 e 4 e una delle tinteggiatrici che convogliava le emissioni al camino n. 1.

Oltre al nuovo punto di emissione n. 10 (combustore di tipo rigenerativo) non sono sottoposti a modifica sostanziale i seguenti punti di emissione presenti e già autorizzati con la delibera sopra citata:

- n. 5a e 5b provenienti da postazioni di spolvero caroselli,
- n. 9 proveniente da una cabina di verniciatura per ritocchi.

A seguito di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in data 14.06.2011, si è appurato che il combustore termico è di fatto installato ma non collegato agli impianti produttivi e, pertanto, non è mai stato messo in esercizio.

## 2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- stralcio mappa catastale;
- stralcio PRCG;
- Carta Tecnica Regionale
- relazione tecnica di data 20.06.2011;
- tav. 1: layout attività del giugno 2011.

## 3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Tutela Ambientale..

## 4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 16.09.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti indicate con i numeri come n. **5a** e **5b (spolvero caroselli)**, n. **9 (cabina di verniciatura)** e n. **10 (combustore catalitico)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle

materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Azzano Decimo con nota prot. n. 16400 del 18.08.2011 assunta al prot. n. 63381 del 24.08.2011

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La Ditta dichiara che l'attività svolta nel reparto di verniciatura (punti di emissione n. 9 e n. 10) prevede un consumo massimo di solvente pari a 65 t/anno. Tale attività viene individuata al punto 2d) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 come "Attività di rivestimento di superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno".

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie (relazione tecnica, allegato C) di rispettare quanto previsto dalla parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06. Di conseguenza verranno applicati i limiti di cui al punto 10 della Tabella 1, parte III, allegato III: "Rivestimento delle superfici di legno".

La società possiede due impianti termici civili esistenti (**punti di emissione n. 7 e 8**) funzionanti a olio combustibile per il riscaldamento degli ambienti di lavoro non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c. 1

Poiché la presente autorizzazione viene rilasciata per tutto lo stabilimento si ritiene di revocare e sostituire, dalla data di messa in esercizio del nuovo combustore termico (**punto di emissione n. 10**), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la D.G.R. n. 306 del 05.02.1999.

Considerato che la determinazione dirigenziale proposta con il numero 125 del 30.09.2011 e adottata con il numero 2340 del 03.10.2011 non è andata a buon fine a causa di problemi informatici, la presente sostituisce la proposta di atto sopra citato.

Tutto ciò premesso

## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

### **1.Decisione**

Di autorizzare la Società Velux s.r.l. con sede legale e operativa in via Crosera n. 27, alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sopra citato e relative ai punti di emissione n. 5a e 5b (spolvero caroselli), n. 9 (cabina di verniciatura) e n. 10 (combustore catalitico).

Di revocare, con effetto dalla data di messa in esercizio del nuovo combustore termico (**punto di emissione n. 10**), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con la Delibera della Giunta Regionale n. 306 del 05.02.1999

La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nel sopra citato decreto sino all'efficacia della revoca dello stesso.

Di sostituire con la presente autorizzazione la determinazione dirigenziale proposta con il numero 125 del 30.09.2011 e adottata con il numero 2340 del 03.10.2011 per le motivazioni indicate nelle premesse.

## 2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punti di emissione: 5a e 5b</b> (spolvero caroselli)	<i>Portata: 18900 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. :8.5 m</i>
<b>Punto di emissione n. 9</b> (cabina di verniciatura)	<i>Portata: 16500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 8 m</i>
Polveri totali	3 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punti di emissione: 10</b> (combustore catalitico)	<i>Portata: 30000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 9.6 m</i>
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm <sup>3</sup>

b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione n. 10 (combustore catalitico)</b>		<i>Portata: 30000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 9.6 m</i>	
<b>Punto di emissione n. 9 (cabina di verniciatura)</b>		<i>Portata: 16500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 8 m</i>	
<b>Consumo massimo di solvente: 71.5 t/anno*</b>			
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06			
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente > 25 tonn/anno			
<b>Punto di emissione n. 9 (cabina di verniciatura)</b>			
<b>FASE DI VERNICIATURA</b>		<b>FASE DI ESSICCAZIONE</b>	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	75 mgC/Nm <sup>3</sup>	Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
Valore limite per le emissioni diffuse			20% di input di solvente
<b>Punto di emissione n. 10 (combustore catalitico)</b>			

Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
<b>Sostanze riportate nella classe II, tab. D, parte II, all. I del D.Lgs. 152/06</b> Aldeidi*	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Valore limite per le emissioni diffuse	20% di input di solvente

- c) L'impianto (combustore termico) deve essere messo in esercizio **entro sei (6)** mesi dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- d) Per **il nuovo punto di emissione n. 10**, almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto è fissato in tre (3) mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- f) Per il punto di emissione **n. 10, relativamente alla sostanza Ossidi di Azoto**, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) Per il punto di emissione **n. 10, relativamente ai C.O.V.**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone:
- ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, le certificazioni analitiche secondo le indicazioni evidenziate alla precedente lettera f);
  - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi. Esso deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime per il periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare.
- h) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi

di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Per i punti di emissione esistenti n. **5a, 5b, n. 9 e n. 10 relativamente alle sostanze diverse dai C.O.V.**, la Società deve effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. Per i punti di emissione n. **9 e n. 10, relativamente ai C.O.V.**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:**
  - le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
  - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse.
7. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
SW-846 METHOD 0011	Sampling For Selected Aldehyde And Ketone Emissions From Stationary Sources

8. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
9. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione

riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti..
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche, alla società, al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre

all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 07/10/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni